



RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO MODIFICA DELLE NORME IN MATERIA DI CONCORSI E SELEZIONI

Eccellenze e colleghi Consiglieri,

il presente decreto delegato introduce modifiche alla vigente normativa in materia di concorsi e selezioni contenuta in molteplici testi normativi: la Legge 31 luglio 2009 n.107, il Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106, il Decreto Delegato 24 maggio 2016 n.67, con riferimento alle disposizioni sui concorsi interni, nonché la Legge 5 dicembre 2011 n.188 relativamente ai profili concernenti la formazione preventiva e la validazione delle relazioni finali in esito al periodo di prova dei vincitori dei predetti procedimenti selettivi.

L'intervento normativo è attuato nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 7 della medesima Legge n.107/2009, all'articolo 59, comma 1 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147 ed agli articoli 63, comma 1 e 80 della Legge n.188/2011.

Le principali direttrici del presente decreto delegato sono:

- la semplificazione e la riduzione dei tempi relativi ai concorsi e selezioni per il reclutamento di personale, ferme restando le garanzie di parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, pubblicità del procedimento;
- la valorizzazione delle esperienze formative tramite una revisione dei punteggi previsti per la valutazione dei titoli;
- l'avvio di interventi di formazione preventiva per i soggetti che intendono accedere a posizioni di pubblico impiego in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67 della Legge n.188/2011;
- la promozione dell'aggiornamento professionale dei dipendenti, incrementando i punteggi attribuibili per lo svolgimento di attività formative, anche interne all'Amministrazione, purché le stesse prevedano esami finali di idoneità;
- l'introduzione del reclutamento diretto dalle pubbliche graduatorie di personale da inquadrarsi a tempo indeterminato in profili di ruolo (PDR) sino al terzo grado per la copertura dei quali sia previsto, quale titolo di studio, l'assolvimento dell'obbligo scolastico in relazione all'età scolare;
- la rimodulazione dell'obbligo, introdotto dal Decreto Delegato n.67/2016, di preventiva emissione di concorsi interni per la copertura di PDR dal II al VI grado;
- l'integrazione delle norme concernenti la formazione dei Piani di Formazione dell'Amministrazione di cui al Decreto Delegato 28 giugno 2018 n.78 allo scopo di incentivare l'effettuazione di docenze interne nell'ambito di corsi ed iniziative formative organizzate dall'Amministrazione o, comunque, svolte nell'interesse della stessa.



SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Il decreto delegato è suddiviso in sei capi con riferimento ai vari testi normativi oggetto di novellazione.

Il Capo II modifica la Legge n.107/2009.

L'articolo 2 introduce una rilevante modifica ai requisiti per l'ammissione ad un concorso e ad un rapporto di pubblico impiego prevedendo come possano accedere a tale rapporto i cittadini della Repubblica ed i residenti in territorio sammarinese superando per questi ultimi il previgente obbligo di possedere la cittadinanza di Paese nei confronti del quale esistano convenzioni che prevedano la condizione di reciprocità.

L'articolo 3, così come altre disposizioni del presente articolato, contiene modifiche procedurali in linea con il disposto dell'articolo 7 di precisare la facoltà della Direzione Generale della Funzione Pubblica e del Dipartimento Funzione Pubblica di delegare ad altri uffici del Settore Pubblico Allargato preposti alla gestione del personale nel Settore Pubblico Allargato e ai Capi del Personale funzioni in materia di gestione dei procedimenti selettivi allo scopo sia di aumentare la capacità di gestione, anche simultanea, dei procedimenti sia di consentire la gestione diretta di concorsi e selezioni per particolari figure professionali e tecniche da parte degli Enti Pubblici ed Aziende Autonome di Stato presso i quali tali figure possono trovare esclusiva collocazione analogamente a quanto avvenuto con il Decreto Delegato 12 marzo 2018 n.26 "Modalità per l'emanazione di un bando di concorso internazionale per l'assunzione di personale sanitario e socio - sanitario dell'ISS".

L'uniformità delle procedure verrà garantita tramite l'emanazione di atti di regolamentazione terziaria della DGFP come, peraltro, già avvenuto in relazione a vari profili della vigente normativa in materia nonché mediante occasioni di formazione e scambio di informazioni fra i potenziali soggetti chiamati a gestire i procedimenti di reclutamento.

In questo senso, infatti, la DGFP ha già organizzato due giornate di formazione rivolte principalmente ai Dirigenti e funzionari degli uffici preposti alla gestione del personale nel Settore Pubblico Allargato allo scopo di condividere modalità operative e prassi applicative, momenti di formazione questi allargati anche ai soggetti iscritti nelle liste di disponibilità alle quali la DGFP attinge per la formulazione delle proposte di composizione delle Commissioni Giudicatrici.

L'articolo 4, nel modificare l'articolo 21 della Legge n.107/2009, introduce una disposizione volta a chiarire il comportamento dell'Amministrazione nel caso in cui il candidato sia rinviato a giudizio o condannato in via non definitiva per un reato in



SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

relazione al quale l'eventuale condanna definitiva comporterebbe l'impossibilità di accesso a posizioni di pubblico impiego.

In tale caso si stabilisce che la nomina ed il termine per l'assunzione del servizio siano sospesi sino alla sentenza definitiva ed il PDR oggetto del procedimento concorsuale venga temporaneamente coperto mediante selezione pubblica con conseguente eventuale stabilizzazione della posizione del soggetto individuato in esito alla predetta selezione qualora lo stato di sospensione della nomina dell'originario vincitore perduri senza soluzione di continuità per un periodo non inferiore a sei anni secondo quanto previsto dall'articolo 12, commi 7 e 8 del Decreto Delegato n.78/2018.

Inoltre, il medesimo articolo introduce, allo scopo di favorire la sollecita definizione delle assegnazioni dei candidati idonei, la norma secondo cui il soggetto che rinunci a più di due nomine su profilo di ruolo e relativa assegnazione ad Unità Organizzativa, anche se non individuata nel bando di concorso, è collocato in ultima posizione nella graduatoria finale.

L'articolo 5 recepisce opportunamente in norma di rango primario il contenuto di circolare applicativa già emanata dalla DGFP stabilendo che, qualora le procedure di concorso siano volte all'accertamento dell'idoneità dei candidati a ricoprire il profilo di ruolo ricercato e previsto nel bando senza indicazione dell'Unità Organizzativa di assegnazione, la valutazione del periodo di prova verterà anche sul livello di conoscenza acquisto dal dipendente con riferimento alla normativa afferente all'Unità Organizzativa di prima assegnazione.

Quanto sopra allo scopo di consentire l'emissione di bandi relativi alla copertura di PDR in un'ottica il più possibile trasversale, secondo lo spirito della riforma di cui alla Legge n.188/2011, demandando ai sei mesi del periodo di prova l'approfondimento, anche a livello di studio della pertinente normativa, necessario per la specifica UO di assegnazione.

L'articolo 6 contiene un mero allineamento della previgente formulazione del 2009 al successivo intervento normativo operato con la Legge n.188/2011.

Il Capo III modifica il Decreto Delegato n.106/2012.

L'articolo 8, nel modificare l'articolo 5 del Decreto Delegato n.106/2012, è volto a favorire l'utilizzo, nell'ambito del procedimento concorsuale, dei servizi elettronici di recapito certificato di cui ai Decreti Delegati 11 aprile 2016 n.46 e 26 luglio 2018 n.92 nonché a meglio regolare il regime delle irregolarità della domanda e della sanabilità o insanabilità delle stesse.



SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

L'articolo 9 introduce, poi, una rilevante modifica del procedimento nell'ottica di semplificazione di cui sopra argomentato.

Gli adempimenti preliminari relativi ai concorsi non verranno più effettuati dalla Commissione Giudicatrice, in capo alla quale permarrà unicamente la fase di valutazione delle prove e dei titoli dei candidati ammessi nonché di formazione della graduatoria e relazione finali, bensì dagli uffici amministrativi deputati alla gestione dei singoli bandi secondo quanto in questi ultimi indicato.

In sostanza, la fase di ammissione, non ammissione o ammissione con riserva sarà effettuata da organo amministrativo distinto rispetto alla Commissione Giudicatrice, ferma restando la conferma della possibilità del Comitato Sindacale per le procedure di selezione di prendere parte a tale fase.

Le riserve eventualmente effettuate alle ammissioni disposte dall'ufficio preposto saranno sciolte dalla Commissione Giudicatrice.

L'articolo 9 è, poi, volto a stabilire termini più ridotti per la predetta fase di valutazione dell'ammissibilità o meno dei candidati nonché a definire scadenze per le operazioni preliminari della Commissione Giudicatrice relativamente alla fissazione delle date di svolgimento delle prove e per la segnalazione delle eventuali situazioni di incompatibilità fra i componenti della stessa e i concorrenti. Tali determinazioni potranno essere assunte dalla Commissione anche senza necessità di riunirsi fisicamente ed avvalendosi di comunicazioni effettuate tramite servizi di recapito elettronici.

L'articolo 10 riformula e ricolloca a livello di sistematica del testo normativo il previgente articolo 9 del Decreto Delegato n.106/2012 con riferimento alla verbalizzazione delle operazioni di concorso che ora si riferirà unicamente a quelle svolte dalla Commissione Giudicatrice in ordine alla sola fase di valutazione dei candidati ammessi al procedimento dall'ufficio preposto. E', altresì, previsto che la Commissione possa essere coadiuvata da un segretario verbalizzante esterno alla Commissione medesima e nominato dal Presidente tra il personale in forza all'Amministrazione. "

L'articolo 11, oltre ad allineare il testo dell'articolo 17 del Decreto Delegato n.106/2012 alle recenti modifiche introdotte dalla Legge 30 maggio 2019 n.88 alla disciplina del controllo preventivo di legittimità effettuato dal Commissario della Legge, riforma il regime di pubblicità dei documenti amministrativi afferenti al procedimento concorsuale allineandolo alla normativa generale dettata dalla Legge 5 ottobre 2011 n.160.



SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

La previgente formulazione dell'articolo, infatti, costituiva una norma speciale – come tale non rientrante nell'ambito di applicazione della Legge n.160/2011 - in materia di accesso ai documenti amministrativi stabilendo come i soli candidati potessero accedere ai soli verbali delle operazioni di concorso entro il termine di impugnazione degli atti del concorso.

Una norma questa assai più restrittiva rispetto all'ampio regime di conoscibilità dei documenti amministrativi definito dalla Legge n.160/2011 come riformata dal Decreto Legge n.89/2016.

Gli unici documenti esclusi dall'accesso sono quelli contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale dei candidati.

Prima della notifica dell'esito del concorso, possono, tuttavia, formare oggetto di accesso da parte del candidato unicamente i documenti relativi all'adozione dei provvedimenti di ammissione o non ammissione per ovvi motivi connessi alla perdurante pendenza del procedimento concorsuale ed all'esigenza di non inficiare o interferire nelle attività di valutazione dei candidati ancora in essere.

Gli articoli 12 e 13 del decreto delegato rimodulano i punteggi attribuibili per i titoli allo scopo di perseguire le finalità sopra enunciate in apertura della presente relazione.

L'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 27 del Decreto Delegato n.106/2012 allo scopo di superare incertezze applicative in ordine alla valutazione dei titoli di servizio riscontrate nel periodo di applicazione della normativa.

L'articolo 15 integra, invece, l'articolo 28 del Decreto Delegato n.106/2012 in materia di valutazione dei titoli di studio ed accademici con riferimento ai titoli conseguiti da candidati in forza della partecipazione a master o altri corsi di studio, principalmente *post* universitari, finanziati in tutto o in parte dall'Amministrazione.

L'articolo 16 riformula la disciplina in materia di valutazione del curriculum formativo e professionale semplificando gli oneri di produzione documentale, integrando le previgenti disposizioni con riferimento alle idoneità conseguite in esito a precedenti concorsi e precisando le modalità di valutazione di attestati/licenze di abilitazione all'uso del computer e di possesso di conoscenze linguistiche. Oltre a ciò la novella in esame, valorizza, nell'ambito del curriculum professionale, i periodi di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione non già considerati ai sensi dell'articolo 27, purché coerenti con la posizione funzionale a concorso.



SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

L'articolo 17 è, invece, volto a consentire una maggiore flessibilità ed adattabilità alla diversificate esigenze sottese all'attivazione dei procedimenti selettivi diversi dai concorsi, rendendo la loro struttura modulabile sulla base delle determinazioni assunte dalla DGFP o dall'ufficio od organo delegato in ragione delle specifiche finalità che possono essere relative al reclutamento dei dirigenti con contratto a termine, all'ammissione di laureati a corsi di formazione o a tirocini tecnico-professionali, ovvero a stage relativi a profili professionali attinenti all'attività della Pubblica Amministrazione, all'assunzione a tempo determinato di personale necessario alla realizzazione di progetti specifici e limitatamente alla conclusione del progetto.

L'obiettivo è quello di perseguire efficacemente le esigenze di celerità e semplificazione degli adempimenti sottese all'utilizzo di tali modalità di reclutamento del personale, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

L'articolo 18, nel modificare l'articolo 32 del Decreto Delegato n.106/2012 è volto a rivedere la composizione della Commissione di Valutazione nell'ambito di selezioni diverse dai concorsi ed a disciplinare la composizione della Commissione definendo, con maggiore ampiezza, la rosa dei soggetti che possano farne parte.

L'articolo 19 allinea le incompatibilità previste dall'articolo 41 del Decreto Delegato n.106/2012 a quelle di cui all'articolo 10, comma 5 della Legge n.107/2009, integrandole con i casi di costituzione di unione civile recentemente introdotta dalla Legge 20 novembre 2018 n.147.

L'articolo 20, nel recepire indicazioni prevenute dalle Organizzazioni Sindacali, precisa le facoltà spettanti ai membri del Comitato Sindacale per le procedure di selezione, fermo restando il loro *status* di osservatori, prevedendo la possibilità di chiedere la sospensione delle sedute in cui si tengono le prove dei candidati per avanzare eventuali osservazioni in ordine alla modalità di svolgimento della prova, richiedendo l'eventuale verbalizzazione dei rilievi formulati."

Il Capo IV apporta modifiche al Decreto Delegato n.67/2016 e innova la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato su PDR sino al III grado.

Come già espresso in premessa, sotto il primo profilo, nell'ottica di evitare inutili e dispendiosi aggravii procedurali, è superato l'obbligo di preventiva emissione di concorso interno e di corso-concorso interno previsto dall'articolo 8, commi 4 e 5 del Decreto Delegato n.67/2016 per la definitiva copertura dei profili di ruolo (PDR) appartenenti ai gradi dal II al VI nei casi in la DGFP ritenga, in ragione delle caratteristiche del PDR da coprire, sussistere l'oggettiva carenza nel Settore Pubblico Allargato delle professionalità ricercate.



SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Per quanto concerne, invece, il secondo aspetto si stabilisce che l'assunzione a tempo indeterminato di personale su PDR sino al terzo grado per la copertura dei quali sia previsto, quale titolo di studio, l'assolvimento dell'obbligo scolastico in relazione all'età scolare, avvenga senza procedimento concorsuale bensì mediante reclutamento diretto dalle pubbliche graduatorie.

Resta fermo, ai fini dell'assunzione di cui sopra, il possesso di:

- a) ove previsto dalle norme relative al PDR oggetto di copertura, idoneità in esito a corso professionale specifico;
- b) idoneità in esito a corso di formazione preventiva di cui all'articolo 67 della Legge n.188/2011. Tale idoneità non è necessaria per i soggetti che abbiano superato periodi di prova alla dipendenze dell'Amministrazione.

L'articolo 22 garantisce, inoltre, prima di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di soggetti iscritti nelle pubbliche graduatorie, la possibilità di avanzamento di grado di personale già dipendente e la rimodulazione dell'orario di servizio dello stesso.

Il predetto articolo rinvia, poi, alla contrattazione con le Organizzazioni Sindacali l'individuazione di PDR da coprirsi mediante rapporto di lavoro a tempo parziale da effettuarsi durante una parte della giornata e/o della settimana e/o del mese e/o dell'anno.

Il Capo V modifica il Decreto Delegato n.78/2018 allo scopo di valorizzare e promuovere l'effettuazione di docenze interne da parte di dipendenti pubblici, da effettuarsi fuori orario di lavoro, nell'ambito di corsi previsti dal Piano della Formazione purché non rientranti negli obblighi di informazione e supporto tecnico relativi alla UO di appartenenza già previsti per Dirigenti e funzionari.

Infine, nel Capo VI sono dettate le norme finali e le abrogazioni con particolare riferimento alle disposizioni di raccordo con le Leggi n.108/2009 e n.188/2011 ed alla norme relative alla formazione preventiva di soggetti non già dipendenti pubblici che aspirino ad accedere a rapporti di lavoro temporanei (incarichi e sostituzioni esterne) alle dipendenze dell'Amministrazione.

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni
Guerrino Zanotti

San Marino, 21 giugno 2019/1718 d.F.R.